



01
26

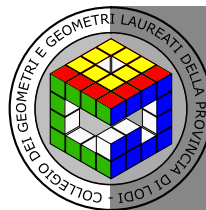
NOTIZIE

TRIMESTRALE

ATTUALITA'

APPROFONDIMENTI

INFORMA GEOMETRA

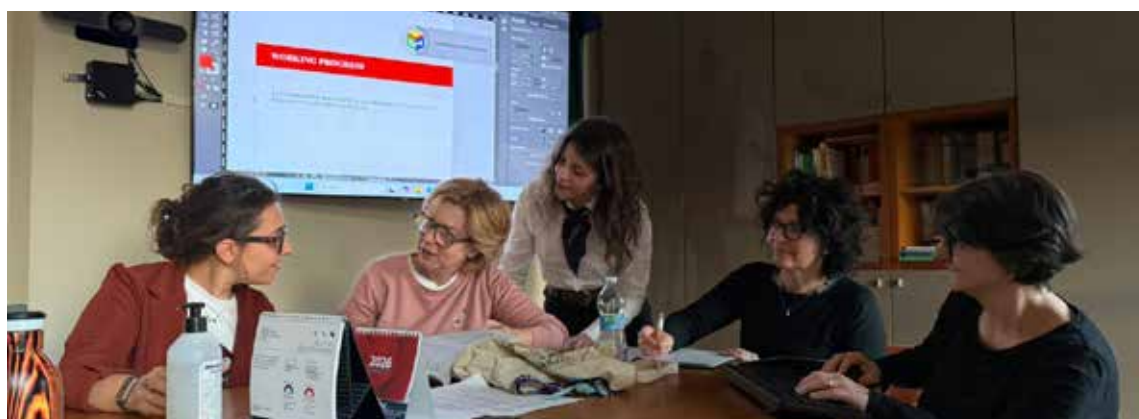


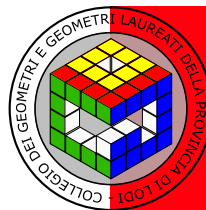
NOTIZIE - APPROFONDIMENTI - ATTUALITA'

WORK IN PROGRESS	pag. 3
INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	pag. 4
CIRCOLARE INL N. 1/2026: NOVITÀ DEL D.L. 159/2025 SULLA SICUREZZA	pag. 5
CONTO TERMICO 3.0	pag. 15
RADON LOMBARDIA - AREE PRIORITARIE	pag. 18
IL FUTURO DELLA PROFESSIONE tra Case Green, RED III e nuove regole sull'efficienza energetica	pag. 21
UNA FAMIGLIA DI CERAMISTI E PITTORI storia e genialità dei LORETZ	pag. 24

...WORK IN PROGRESS

La Commissione Redazione al lavoro per una nuova veste della rivista
INFORMA GEOMETRA





Articolo a cura di:

MARIA ELEONORA PORPORA

INSEDIAMENTO NUOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Lo scorso 10 febbraio 2026 si è insediato, presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi, il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale.

La costituzione dell'organo, prevista dall'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, rappresenta una garanzia per il corretto esercizio della professione e per il rispetto dei principi deontologici.

Il Consiglio di Disciplina svolge infatti un importante ruolo nella tutela dell'etica professionale, assicurando rigore nelle valutazioni relative alle questioni disciplinari degli iscritti. Il loro profuso impegno sarà fondamentale per la tutela della nostra categoria professionale.

A seguito della nomina da parte del Presidente del Tribunale di Lodi, i componenti effettivi del Consiglio (in ordine alfabetico) sono:

Notaio Dott. Paola Baggini

Avv. Anna Bianchi

Geom. Fabio Catufi

Geom. Andrea Faini

Geom. Andrea Natale Guzzi

Geom. Laureato Morgana Rancati

Geom. Laureato Marco Toninelli

Nel corso della seduta di insediamento sono state inoltre definite le cariche:

Presidente: Geom. Fabio Catufi

Segretario: Geom. Andrea Faini

A tutti i membri del Consiglio va l'augurio di buon lavoro per questo incarico, delicato e di grande valore istituzionale. La loro professionalità sarà determinante per garantire e rafforzare la credibilità della nostra categoria.

CIRCOLARE INL N. 1/2026: NOVITÀ DEL D.L. 159/2025 SULLA SICUREZZA

“Patente a crediti, badge digitale nei cantieri, formazione tracciabile e revisione dell’Art. 30 del d.lgs. 81/2008: cosa cambia per imprese e professionisti?”



Immagine Generata con ChatGPT

La conversione in legge del **Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159**, rappresenta un passaggio molto importante in materia di salute e sicurezza sul lavoro; non si tratta semplicemente di una correzione del **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, ma di una revisione rafforza la dimensione organizzativa e responsabile.

Il provvedimento si inserisce coerentemente agli articoli 32 e 41 della Costituzione, dove la tutela della salute è riconosciuta come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

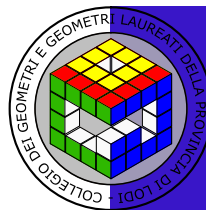
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43]



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

Il Decreto-Legge n. 159/2025 si muove nella direzione di rendere effettivo il principio di “massima sicurezza tecnologicamente possibile” che la stessa Corte di Cassazione ha più volte evidenziato anche in sede penale, ribadendo che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore.

La Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro con focus su vigilanza, appalti e subappalti, badge di cantiere e formazione SSL; ridisegnando in modo significativo il sistema di vigilanza, le responsabilità delle imprese, gli strumenti digitali di controllo e una serie di adempimenti che influenzeranno, il lavoro quotidiano di datori di lavoro, RSPP, HSE e consulenti.

Di seguito analizzeremo i principali punti di interesse della circolare stessa.

CANTIERI E APPALTI:

Accanto alla tessera di riconoscimento già prevista, viene introdotto un **badge** (anche digitale) **interoperabile** con strumenti digitali nazionali e con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), dotato di codice unico anticontraffazione.

L’obiettivo è:

1. contrastare il lavoro sommerso e l’impiego di manodopera non qualificata;
2. garantire controlli in tempo reale sull’identità del lavoratore, l’impresa di appartenenza e la regolarità formativa.

Parallelamente, viene rafforzato l’obbligo di indicare, nella notifica preliminare di cantiere, il codice fiscale o la partita IVA delle imprese in subappalto, imponendo ai committenti un rafforzamento dei processi di due diligence e qualificazione

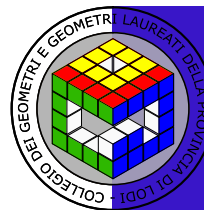
ALLEGATO XII - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all’art. 99

[...]

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate, specificando quelle che operano in regime di subappalto.

[...]

L’obbligo diventerà pienamente operativo con il decreto attuativo **riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto o subappalto**, sia nell’ambito di commesse pubbliche sia private, anche se non imprese edili, nonché ulteriori settori ad alto rischio individuati con lo stesso decreto.



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

PATENTE A CREDITI 2026:

La patente a crediti diviene uno strumento effettivamente selettivo con novità rilevanti su:

Lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. Se contestata anche l'aggravante per impiego di stranieri, minori o percettori di sussidi, la decurtazione sale di un ulteriore credito per ciascun lavoratore.

La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza competenti.

La norma, quindi, rafforza le garanzie procedurali per il soggetto interessato, collegando la perdita dei crediti a un atto ufficiale e formalmente comunicato, e non a una semplice constatazione ispettiva. In questo modo si assicura maggiore certezza giuridica e trasparenza nell'applicazione delle sanzioni.

Sanzioni: sanzione pari al 10% del valore dei lavori (minimo 12.000 euro) per chi opera senza patente o documento equivalente (Tale modifica è operativa fin dall'entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025).

Quando il valore dei lavori su cui basare la sanzione non è determinabile, si applica la soglia minima prevista, con importo ridotto pari a 4.000 euro nei casi consentiti. In questo caso, non trova applicazione l'art. 301-bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l'INL può sospendere cautelamente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura.

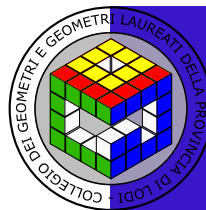
Blocco dell'operatività sotto la soglia dei 15 crediti (salvo completamento di lavori già eseguiti oltre il 30%). Il recupero dei crediti non potrà più avvenire in via meramente temporale, ma richiederà investimenti dimostrabili in formazione e sicurezza.

L'art. 3, comma 5, ha stabilito che le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle già menzionate modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima della già menzionata data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.lgs. n. 81/2008.

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO:

La formazione non è più adempimento documentale, ma processo sostanziale e tracciabile.

Le misure principali:



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

- Registrazione delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL;
- Stabilizzazione dal 2026 di risorse INAIL per metodologie innovative, incluse soluzioni immersive digitali;
- Obbligo di aggiornamento RLS anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti;
- Finestra di 30 giorni per completare la formazione nel settore turistico-ricettivo e ristorazione.
- Definizione di nuovi criteri di accreditamento dei soggetti formatori mediante Accordo Stato- Regioni;

La tracciabilità digitale consente verifiche sostanziali da parte degli organi di vigilanza, superando il mero controllo della frequenza.

SORVEGLIANZA SANITARIA 2026:

Il decreto interviene in modo significativo sugli articoli 20, 25, 39 e 41 del D.lgs. 81/2008.

Visite mediche e orario di lavoro: Le visite di sorveglianza sanitaria sono computate nell'orario di lavoro, salvo la visita preassuntiva.

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

[...]

2. I lavoratori devono in particolare:

[...]

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente, che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. [...]

Si introduce così un principio di chiarezza a tutela dei lavoratori e certezza organizzativa per il datore di lavoro.

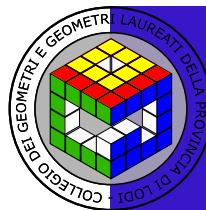
Prevenzione oncologica: Il medico competente è chiamato a promuovere l'adesione agli screening oncologici previsti dai LEA.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

[...]

a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute; [...]



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

La sorveglianza sanitaria assume una dimensione esplicitamente orientata alla prevenzione secondaria e alla promozione della salute.

Requisiti delle strutture del medico competente: È previsto un decreto ministeriale, entro 12 mesi, per definire requisiti organizzativi e strutturali delle strutture esterne.

Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;

[...]

2-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti delle strutture di cui al comma 2, lettera a). [...]

Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire uniformità nazionale e autonomia professionale.

Nuova visita per "ragionevole motivo" (alcol e droghe): Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

La circolare segnala però che, per la corretta applicazione, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcool dipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

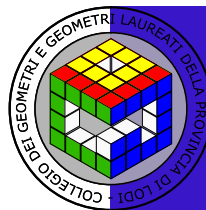
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

[...]

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

[...]

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

[...]

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l'effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all'assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

[...]

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-ter) ed e-quater) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

NEAR MISS E SICUREZZA PREDITTIVA:

Per le imprese con più di 15 dipendenti viene introdotto un modello nazionale di **identificazione e analisi dei mancati infortuni**.

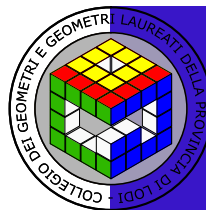
Un decreto attuativo definirà standard e reporting nazionale. La sicurezza evolve così da reattiva a predittiva, fondata sull'analisi sistematica dei dati.

INAIL 2026 - MODELLO BONUS/MALUS:

Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione **INAIL** si allinea all'andamento infortunistico aziendale, con un sistema di bonus/malus.

La riduzione contributiva:

- è preclusa in presenza di condanne definitive per violazioni gravi;



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

- richiede prova documentale di investimenti in prevenzione;
- premia la gestione proattiva del rischio.

La sicurezza diviene così fattore competitivo.

VIOLENZA E MOLESTIE SUL LAVORO:

L'inserimento, nell'art. 15, della programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie amplia la dimensione della tutela, includendo la sicurezza psicosociale.

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

[...]

z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62. [...]

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. [...]

Articolo 62 - Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:

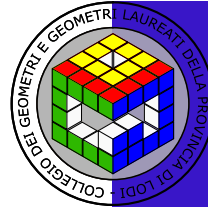
a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci

d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.



Sarà tuttavia necessario definire linee guida operative condivise con Regioni e parti sociali.

DPI E LAVORI IN QUOTA:

Con le modifiche agli artt. 77, 113 e 115:

Il datore di lavoro deve garantire **manutenzione e igiene degli indumenti di lavoro che sono considerati DPI**, individuandoli esplicitamente nel DVR; estendono la cura delle condizioni igieniche anche agli indumenti con funzione protettiva;

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

[...]

4. Il datore di lavoro:

a) *mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi; [...]*

Vengono aggiornati i **criteri per scale verticali permanenti e sistemi anticaduta**.

Per le scale verticali permanenti (fissate a un supporto, altezza superiore a 5 metri, inclinazione superiore a 75 gradi) il datore di lavoro deve prevedere alternativamente, in base alla valutazione del rischio: un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure una gabbia di sicurezza in funzione della valutazione del rischio specifico.

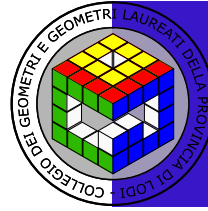
Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° febbraio 2026.

Articolo 113 – Scale

[...]

2. *Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.*

[...]



[...] decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) [...] in vigore dal 31/12/2025:

Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

[...]

L'art. 115 ridefinisce inoltre la gerarchia delle protezioni: priorità assoluta ai sistemi collettivi (parapetti e reti), ricorso ai dispositivi individuali solo in via subordinata, ora distinti in quattro tipologie con priorità dei sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto all'arresto caduta.

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:

a) sistemi di trattenuta;

b) sistemi di posizionamento sul lavoro;

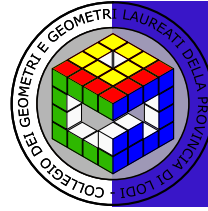
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

[...]



Articolo a cura di:

MORGANA RANCATI

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) E SICUREZZA

Viene estesa la **copertura assicurativa INAIL** agli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei PCTO.

Nelle convenzioni scuola/aziende non si possono attribuire agli studenti lavorazioni ad “elevato rischio” secondo il DVR aziendale; è quindi sempre più opportuno definire con maggiore precisione le attività consentite e vietate.

Il D.L. n. 159/2025 segna un cambio, passando dalla conformità formale a una prevenzione misurabile, tracciabile e governata.

L'intreccio tra:

- tracciabilità digitale;
- filiera trasparente degli appalti;
- qualità verificabile della formazione;
- sistema contributivo ancorato al rischio reale;
- valorizzazione dei near miss;

costruisce un ecosistema in cui la sicurezza diviene componente strutturale della governance aziendale.

Ora non ci resta che attendere il completamento dei decreti attuativi, chiamati a definire standard operativi che permetteranno di non limitarsi ad una sola applicazione della ma attivazione di tutela sostanziale del lavoratore.

La direzione è chiara: dati, responsabilità e continuità organizzativa costituiscono il nuovo lessico in materia di salute e sicurezza.

CONTO TERMICO 3.0

verso una nuova efficienza energetica certificata

Analisi tecnica delle novità normative, dei requisiti prestazionali e delle modalità di accesso per pubbliche amministrazioni e soggetti privati



Il sistema italiano di incentivazione per la riqualificazione energetica si arricchisce del Conto Termico 3.0, evoluzione del meccanismo introdotto dal D.M. 28 dicembre 2012 e successivamente aggiornato con il Conto Termico 2.0. Il nuovo quadro normativo è definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025. Il sistema è operativo attraverso il Portaltermico 3.0 del GSE a partire dal 2 febbraio 2026. Il meccanismo continua a sostenere interventi di efficientamento energetico e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti di piccola e media dimensione. La dotazione economica annua resta pari a 900 milioni di euro, suddivisi tra:

- 400 milioni destinati alle Pubbliche Amministrazioni
- 500 milioni destinati a soggetti privati

Il Conto Termico si conferma quindi uno degli strumenti più rapidi e diretti per finanziare interventi di efficienza energetica, grazie alla erogazione diretta del contributo da parte del GSE.

Soggetti ammessi e ampliamento del perimetro applicativo

Il decreto amplia il numero dei beneficiari rispetto alle precedenti versioni del meccanismo. Possono accedere agli incentivi:

- Pubbliche Amministrazioni
- persone fisiche
- condomini
- imprese
- enti del terzo settore
- cooperative sociali

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo collettivo possono partecipare al meccanismo qualora operino come soggetto responsabile o aggregazione dei soggetti beneficiari. Particolare attenzione è riservata ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per i quali l'incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili per interventi su: edifici scolastici, strutture sanitarie edifici pubblici destinati a servizi essenziali.

Categorie di intervento e requisiti tecnici

Il Conto Termico 3.0 mantiene la distinzione tra gli interventi di efficientamento dell'involucro edilizio, destinati prevalentemente alla Pubblica Amministrazione e gli interventi di sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale ad alta efficienza, accessibili anche ai soggetti privati. Tra gli interventi incentivabili rientrano:

- Pompe di calore elettriche o a gas
- Generatori a biomassa ad alte prestazioni
- Impianti solari termici
- Sistemi ibridi factory made
- Interventi sull'involucro edilizio

Nel nuovo decreto sono inoltre introdotte alcune importanti evoluzioni tecniche. Tra queste:

- integrazione di sistemi bivalenti e soluzioni add-on per pompe di calore
- limiti emissivi più severi per generatori a biomassa
- maggiore integrazione con sistemi di generazione elettrica rinnovabile

In particolare, il decreto prevede la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo quando installati in abbinamento a pompe di calore elettriche, favorendo l'elettificazione dei consumi termici.

Sono inoltre previste premialità per componenti fabbricati nell'Unione Europea, con l'obiettivo di rafforzare la filiera industriale europea delle tecnologie energetiche.

INTERVENTI INCENTIVABILI NEL CONTO TERMICO 3.0

Tipologia di intervento	Caratteristiche Tecniche e Novità	Incentivo
 Pompe di Calore (PDC)	Sistemi bivalenti e moduli add-on su impianti esistenti.	FINO AL 65%
 Biomassa	Limiti emissivi più stringenti per stufe e caldaie a biomassa.	FINO AL 65%
 Solare Termico	Collettori per acqua calda sanitaria e solar cooling.	FINO AL 65%
 Sistemi Ibridi	Caldaie a condensazione e PDC "factory made" .	FINO AL 65%
 Involucro Edilizio	Isolamento e infissi per PA e settore terziario.	FINO AL 65%

Modalità di erogazione e semplificazioni procedurali

Uno dei principali vantaggi del Conto Termico rispetto alle detrazioni fiscali consiste nella rapidità dell'erogazione dell'incentivo, che avviene direttamente tramite il GSE. Le principali modalità operative sono: Erogazione in unica soluzione. Per incentivi fino a 15.000 euro il contributo viene erogato in un'unica rata. Il precedente limite era pari a 5.000 euro, rendendo il nuovo meccanismo significativamente più accessibile.

Prenotazione dell'incentivo

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere la prenotazione dell'incentivo prima dell'avvio dei lavori, ottenendo un acconto che facilita la pianificazione finanziaria degli interventi. Digitalizzazione delle procedure. Tutte le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portaltermico 3.0 del GSE, che introduce nuove funzionalità di semplificazione procedurale e riduzione dei tempi di istruttoria.

Implicazioni operative per progettisti

Per i professionisti del settore energetico il Conto Termico 3.0 rappresenta uno strumento particolarmente rilevante. La progettazione degli interventi richiede infatti una verifica puntuale di:

- requisiti minimi di rendimento energetico
- limiti emissivi dei generatori
- criteri di dimensionamento degli impianti

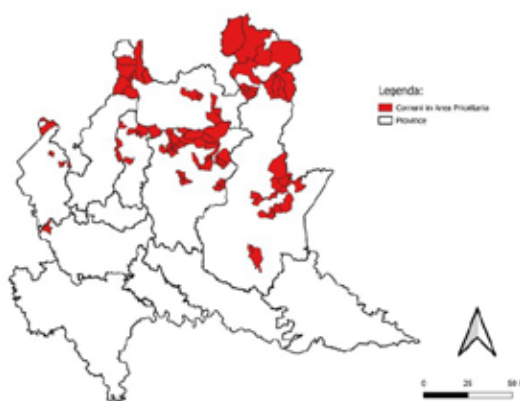
Tali parametri sono definiti in dettaglio nell'Allegato I del decreto. Grazie alla certezza delle risorse disponibili, alla rapidità dell'incentivo e alla compatibilità con interventi di piccola e media scala, il Conto Termico 3.0 si configura come uno dei principali strumenti di supporto alla transizione energetica degli edifici. In un contesto caratterizzato dalla progressiva riduzione delle agevolazioni fiscali edilizie, il meccanismo potrebbe assumere un ruolo sempre più centrale per interventi di riqualificazione energetica mirati e ad alta efficienza.

CONTO TERMICO

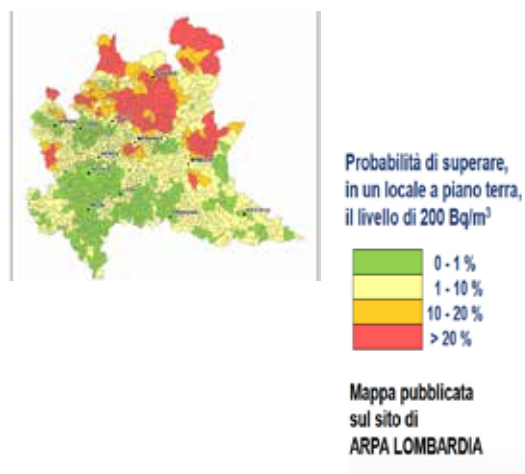


RADON LOMBARDIA - AREE PRIORITARIE

L'APPROCCIO TECNOLOGICO PER LA SALUBRITA' ABITATIVA



La Regione Lombardia ha pubblicato in data 28Giugno 2023 sul BURL SO n°26 la prima identificazione delle aree prioritarie. L'elenco dei comuni in area prioritaria e' stato pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana n.211 del 9 Settembre 2023. Nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs. 101/2020 si è provveduto ad identificare i comuni in cui la concentrazione di radon indoor sono mediamente più elevate e precisamente quelli dove la percentuale di edifici che supera il livello di 300Bq/m³ è superiore al 15%. Il risultato e' illustrato nella mappa nella quale sono presenti i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria. (Fig 1)



In Lombardia la prima identificazione delle aree prioritarie comprende 90 Comuni ripartiti fra le provincie di : Lecco, Bergamo, Brescia, Varese, Sondrio e Milano. Le concentrazioni sono risultate mediamente più elevate nelle aree montane e pedemontane in Provincia di Sondrio, Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, mentre ci sono anche alcuni Comuni in provincia di Milano in cui il radon ha evidenziato livelli medi degni di attenzione si tratta dei Comuni di Castano Primo e Vanzaghello. (Fig 2 Fig 3)

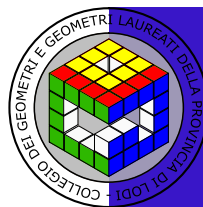


Ma cos'è il radon ? (Fig 4)

Il radon è un gas nobile radioattivo presente in natura, incolore, inodore, insapore, inerte, del quale normalmente non si avverte la presenza. Il radon, in quanto gas, migra liberamente attraverso il suolo, anche tramite le acque sotterranee e se inalato viene poi espulso dall'organismo. Il pericolo maggiore è legato ai prodotti del decadimento del radon che si fissano al pulviscolo e introdotti attraverso la respirazione emettono particelle alfa che irradiano il tessuto polmonare e bronchiale. L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) classifica il gas radon come il maggiore responsabile del tumore polmonare, dopo il fumo.

18 In Italia, i livelli di riferimento per il gas

radon come il maggiore responsabile del tumore polmonare, dopo il fumo. In Italia, i livelli di riferimento per il gas radon sono stabiliti dal D.Lgs. 101/2020: il limite è di 300 Bq/m³ (media annua) per abitazione e luoghi di lavoro esistenti, mentre scende a 200 Bq/m³ per le nuove costruzioni. Valori superiori a tali soglie richiedono azioni di bonifica. Va ricordato che nei comuni classificati in area prioritaria i datori di lavoro che esercitano la propria attività in ambienti al piano seminterrato o al piano terra sono tenuti ad effettuare misure della concentrazione media annua di radon e ad applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risulteranno maggiori di 300Bq/m³. (Fig 5)



Articolo a cura di:

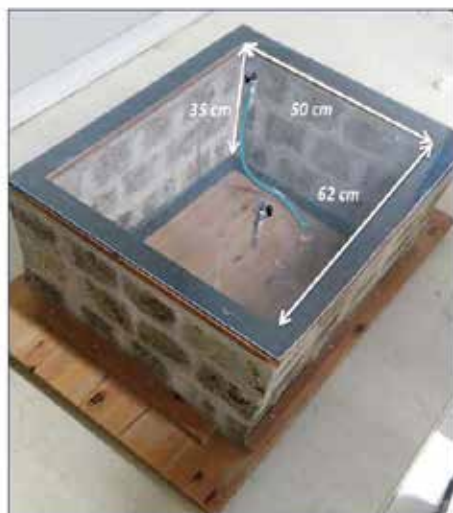
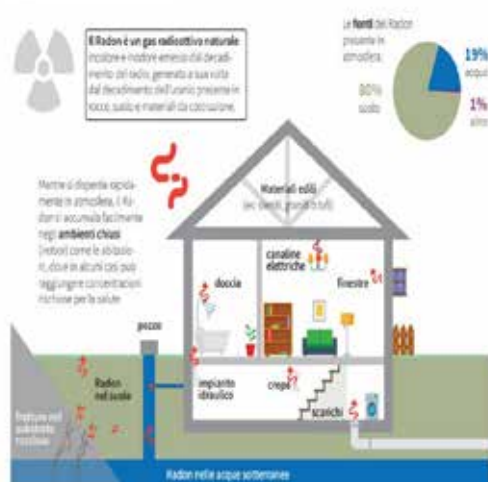
MONICA ZUCHELLI

L'approccio tecnologico per una progettazione consapevole del radon

Un esempio l'approccio della: **Model Room** (camera modello o camera di accumulo in scala) per la mitigazione del gas radon è una metodologia sperimentale utilizzata per testare l'efficacia dei materiali, barriere anti-radon e tecniche costruttive prima della loro applicazione su larga scala negli edifici. Questo approccio consente di simulare l'ingresso del radon da suolo o dai materiali da costruzione in un ambiente controllato, ottimizzando le strategie di isolamento. Questo approccio è fondamentale per le fasi di progettazione (nuove costruzioni) e per interventi di risanamento mirati (edifici esistenti), riducendo i rischi legati alla concentrazioni di radon indoor. (Fig 6)

Quali considerazioni future si possono fare sul gas radon? Anzitutto andremo verso un inasprimento delle normative, un'evoluzione tecnologica dei sistemi di mitigazione e una maggiore integrazione della prevenzione nella progettazione edilizia. I punti chiave delle prospettive future (2025-2030 e oltre)

Radon Indoor Approfondimento



1. Evoluzione Normativa e Obblighi (Italia ed Europa)

- **Recezione Direttiva Euratom:** Con il D. Lgs. 101/2020 e successivi aggiornamenti (Piano Nazionale d'Azione Radon 2023-2032), la normativa è diventata più stringente, richiedendo il monitoraggio non solo nei luoghi di lavoro, ma anche negli edifici pubblici e abitazioni, specialmente in zone prioritarie.
- **Nuove Costruzioni:** Dal 1° gennaio 2025, le nuove costruzioni devono rispettare rigorosi limiti di concentrazione (spesso considerati < 200 Bq/m³).
- **CAM Edilizia:** Dal 2 febbraio 2026, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia richiedono misure preventive attive contro il radon, rendendo la prevenzio-

preventive attive contro il radon, rendendo la prevenzione un obbligo progettuale fondamentale.

2. Innovazione nei Sistemi di Mitigazione e Rilevazione

- **Tecnologie Intelligenti (IoT):** Il futuro della misurazione vede l'uso di monitor intelligenti e connessi a sistemi di smart home (IoT) che inviano avvisi in tempo reale quando la concentrazione supera le soglie di sicurezza.
- **Ventilazione Energeticamente Efficiente:** I sistemi di mitigazione (come ventilazione forzata, scambiatori di calore, depressurizzazione del suolo) evolveranno verso soluzioni a basso consumo energetico, riducendo l'impatto sulla dispersione termica degli edifici.
- **IA nella mappatura:** L'uso dell'Intelligenza Artificiale aiuterà a prevedere le concentrazioni di radon basandosi su dati storici e ambientali, facilitando la mappatura delle aree a rischio.

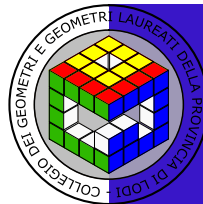
3. Edilizia "Radon-Free" e Nuovi Materiali

- **Progettazione Preventiva:** L'approccio futuro non sarà più correttivo (riparare), ma preventivo. Sarà prassi comune l'uso di barriere radon (membrane), vespai aerati e la sigillatura delle giunture nelle fondazioni fin dalla costruzione.
- **Materiali da Costruzione:** Maggiori controlli su materiali edili di origine naturale (tufo, granito, cementi pozzolatici) che possono emettere radon.

4. Impatto Ambientale e Sociale

- **Cambiamento Climatico:** Si studia l'impatto dei cambiamenti climatici (variazioni di pressione e temperatura) sui livelli di radon, poiché "l'effetto camino" (differenza di temperatura interno/esterno) influenza l'ingresso del gas dai terreni.
- **Consapevolezza Pubblica:** Crescerà l'attenzione del mercato immobiliare verso edifici "salubri", rendendo la certificazione radon un fattore di valore aggiunto

In sintesi, il futuro del radon è legato a un approccio proattivo e tecnologico, dove le protezioni indoor non è più opzionale, ma una parte essenziale della salubrità abitativa. (Fig 7)



Articolo a cura di:

MONICA ZUCHELLI



IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: *tra “Case Green”, RED III e nuove regole sull’efficienza energetica degli edifici*



Il settore edile sta entrando in una fase di profonda trasformazione. La **lotta al cambiamento climatico**, la riduzione dei consumi energetici e l’incremento delle fonti rinnovabili stanno ridefinendo le politiche europee e nazionali.

In questo scenario, direttive come la EPBD IV (“Case Green”) e la RED III non rappresentano soltanto nuove norme ambientali, ma anche un cambiamento strutturale per il mercato delle costruzioni e per le professioni tecniche, tra cui quella del geometra.

La direttiva “Case Green” e la riqualificazione degli edifici

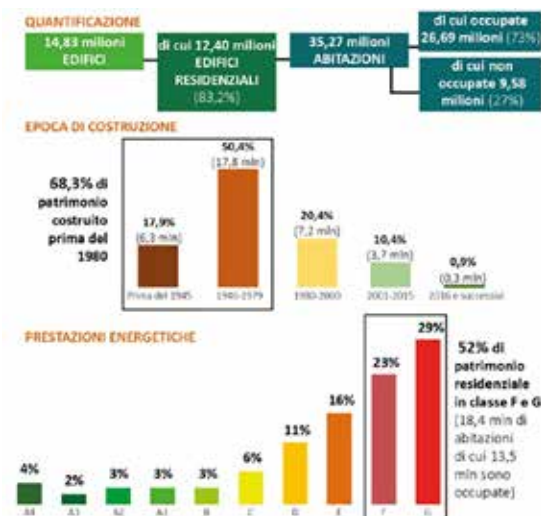
La Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), meglio nota come “Case Green”, è una normativa europea pubblicata l’8 maggio 2024 che mira a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni degli edifici per raggiungere un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050.

E’ stata pubblicata l’8 maggio 2024 e richiede agli Stati membri di elaborare, entro la fine del 2026, Piani Nazionali di Ristrutturazione degli Edifici: strumenti di pianificazione degli interventi di riduzione del consumo energetico e di emissioni di gas serra con scadenze a medio e lungo termine.

Per raggiungere questo risultato, gli Stati membri dovranno elaborare entro la fine del 2026, dei **Piani Nazionali di Ristrutturazione degli Edifici** che pianifichino gli interventi di riduzione del consumo energetico e di emissioni di gas serra con scadenze a medio e lungo termine.

Nello specifico è richiesta la riduzione del consumo medio di energia primaria, rispetto a quanto registrato nel 2020:

- del **16% entro il 2030**;
- del **20–22% entro il 2035**;
- raggiungimento della **neutralità climatica entro il 2050**



Il patrimonio edilizio italiano è composto da 14,8 milioni di edifici, per lo più vetusti (costruite per lo più prima del 1980) responsabili del 42 % dei consumi finali di energia richiesti a livello nazionale, inoltre, **oltre la metà delle abitazioni risulta nelle classi energetiche F e G**, e quindi poco efficienti dal punto di vista energetico.

Questo scenario rende inevitabile **un grande piano di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente**, con interventi che interesseranno isolamento, impianti, tecnologie smart e sistemi di monitoraggio dei consumi.

Direttiva RED III: più rinnovabili negli edifici

Parallelamente, l'Unione Europea ha rafforzato anche la strategia sulle energie rinnovabili con la direttiva RED III (Renewable Energy Directive).

La normativa stabilisce che **entro il 2030 almeno il 42,5% dell'energia consumata nell'Unione Europea dovrà provenire da fonti rinnovabili**, con un obiettivo indicativo del 45%.

Nel settore edilizio questo significa una maggiore integrazione di tecnologie come: impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di accumulo, comunità energetiche.

Gli edifici diventano così sempre più sistemi energetici integrati, in grado non solo di consumare meno energia ma anche di produrla.

In Italia la direttiva è stata recepita con il **Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5**, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, che modifica e aggiorna la normativa già esistente sulle fonti rinnovabili, in particolare il D.Lgs. 199/2021.

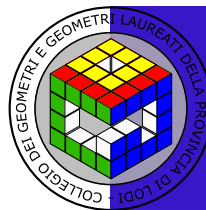
Il decreto stabilisce che **entro il 2030 almeno il 39,4% del consumo finale lordo di energia in Italia dovrà provenire da fonti rinnovabili**, contribuendo così al raggiungimento dei target europei.

Per quanto riguarda gli edifici, la RED III introduce obblighi più stringenti, rafforzando l'integrazione delle energie rinnovabili.

Gli obblighi sono differenti in base al **tipo di intervento** a cui è soggetto l'immobile:

QUOTA FER MINIMA SUL FABBISOGNO TOTALE: (ACS + RISCALDAMENTO + RAFFRESCAMENTO)	
NUOVE COSTRUZIONI	
PRIVATI → ≥ 60%	PUBBLICI → ≥ 65%
RISTRUTTURAZIONI 1° LIV.	
PRIVATI → ≥ 40%	PUBBLICI → ≥ 45%
RISTRUTTURAZIONI 2° LIV.	
PRIVATI → ≥ 15%	PUBBLICI → ≥ 20%
INTERVENTI SU IMPIANTO	
PRIVATI → ≥ 15%	PUBBLICI → ≥ 20%

Le nuove regole sugli edifici si applicheranno agli interventi per cui la **richiesta del titolo edilizio sarà presentata dal 3 agosto 2026**, cioè 180 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto.



Articolo a cura di:

ELENA VACCHINI

Dal 3 giugno 2026 cambiano le regole dell'efficienza energetica

A rafforzare questo processo arriva anche una novità normativa italiana.

Dal **3 giugno 2026** entrerà infatti in vigore il **Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025**, che **aggiorna il quadro normativo nazionale sull'efficienza energetica degli edifici**, modificando il precedente DM 26 giugno 2015.

Il provvedimento **aggiorna le metodologie di calcolo** delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, introducendo criteri più rigorosi e allineati alle direttive europee.

Tra le principali novità del decreto:

- **aggiornamento delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche** degli edifici;
- **nuove verifiche energetiche sull'involucro edilizio** (trasmittanze, coefficiente H'T);
- **introduzione più rigorosa del ruolo dei ponti termici nel calcolo energetico**;
- **aggiornamenti che incidono su APE, relazione tecnica ex Legge 10 e progettazione energetica**;
- **nuovi riferimenti normativi e standard tecnici per impianti, illuminazione ed efficienza energetica**.

Un aspetto importante è che **le nuove APE** redatte dopo il 3 giugno 2026 **non saranno direttamente confrontabili con quelle precedenti**, perché cambierà l'edificio di riferimento utilizzato nei calcoli energetici.

Una grande opportunità per la professione di geometra

L'insieme di queste normative europee e nazionali sta **ridisegnando il futuro del settore edilizio**.

Per i **geometri** questo significa trovarsi al centro di una **fase di grande trasformazione professionale**.

La riqualificazione energetica degli edifici richiederà infatti tecnici in grado di operare in numerosi ambiti:

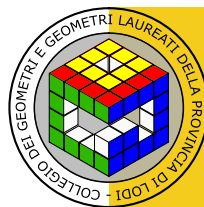
- **rilievo e diagnosi energetica** degli edifici
- **progettazione di interventi di efficientamento**
- **redazione di APE e relazioni tecniche energetiche**
- **gestione delle pratiche edilizie e direzione lavori**
- **integrazione tra edilizia e impianti a energia rinnovabile**

Inoltre, la crescente diffusione di edifici intelligenti, sistemi di automazione e strumenti digitali richiederà competenze sempre più avanzate anche in ambito tecnologico.

La transizione energetica non riguarda soltanto le politiche ambientali, ma anche l'organizzazione delle città e la qualità del patrimonio edilizio.

Le direttive europee e i nuovi decreti nazionali indicano chiaramente la direzione: **edifici più efficienti, alimentati da fonti rinnovabili e progettati con criteri di sostenibilità**.

In questo contesto, **il geometra è destinato a diventare una figura sempre più centrale nel processo di trasformazione del patrimonio edilizio**, contribuendo concretamente alla realizzazione degli obiettivi europei di decarbonizzazione e sviluppo sostenibile.



Articolo a cura di:

SILVANA MALUSARDI
MONICA ZUCHELLI

UNA FAMIGLIA DI CERAMISTI E PITTORI

STORIA E GENIALITA' DEI LORETZ



Promosso da



Con il patrocinio di



Con il contributo di



Con il sostegno di



Con la collaborazione di



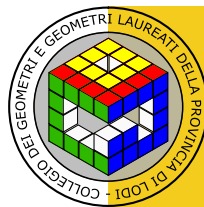
Media Partner



Il 5 marzo presso il polo culturale Maria Cosway, alla presenza delle istituzioni, è stata inaugurata un'importante esposizione che racconta tre generazioni di una famiglia di ceramisti e pittori, i Loretz, la cui attività si è svolta tra Lodi e Milano e il percorso artistico ed imprenditoriale dei vari componenti che, a partire dall'antica tradizione della ceramica lodigiana, arrivano a rinnovarla in un ambito nuovo e secondo modalità ampiamente apprezzate anche all'estero. L'interessante iniziativa è stata promossa appunto dalla Fondazione Maria Cosway ed in collaborazione con la Fondazione Stefano ed Angela Dannelli Onlus ed il Comune di Lodi. Il nostro Collegio ha risposto positivamente all'invito con la partecipazione sia all'inaugurazione che alla visita della mostra che ha visto unire arte ed inclusione sociale. Al centro della mostra c'è stato il percorso artistico ed imprenditoriale dei componenti della famiglia Loretz, che hanno avuto il merito di aver riscoperto la ceramica

graffita, che secondo loro era stata prodotta a Lodi prima del Rinascimento e per questo definivano "medioevale". Muovendo da questa tradizione della ceramica lodigiana hanno saputo trasformarla e rinnovarla secondo canoni estetici, che sono stati ampiamente apprezzati in Italia e all'estero, grazie anche all'incontro con l'allora sindaco della nostra città, Antonio Dossena, proprietario della maggiore fabbrica di ceramiche attiva a Lodi. I protagonisti dell'esposizione sono stati Carlo, Giano e Carlo jr., il capostipite nacque a Lodi nel 1841, a distanza di un decennio dal primo incontro con Dossena, Carlo Loretz fondò insieme al figlio Giano una fabbrica a Milano. Carlo Jr ha conservato e promosso la memoria della famiglia, essendo stato comunque anche lui un interessante pittore che si è dedicato saltuariamente alla ceramica. L'esposizione è stata allestita in due sale attigue e si articolava di quattro filoni narrativi.

Il primo filone ha approfondito la figura e l'opera del capostipite Carlo con i suoi quadri e le maioliche decorate per la fabbrica Dossena. Il secondo filone ha messo a tema la figura di Giano, ceramista e scultore. Il terzo filone narrativo ha insistito sulle ceramiche graffite, sia di imitazione che di moderna ideazione, realizzate nella fabbrica milanese da Carlo e Giano. L'ultimo filone ha raccontato l'attività di ceramista e pittore del più giovane dei Loretz, Carlo junior, il figlio di Giano. I circa 100 pezzi esposti provengono da musei pubblici e collezioni private, oltre che dalla stessa famiglia Loretz, le cui ultime eredi hanno voluto fortemente partecipare alla mostra di Lodi. Le opere esposte in particolare le ceramiche sono state realizzate dai Lorents in parte a Lodi da Carlo (1871-1881) e nella fabbrica di Milano, queste ultime da Carlo e Giano (1896-1906), a testimonianza del dialogo continuo tra le due città lombarde. Come già accennato, l'iniziativa ha parlato di inclusione, infatti oltre al valore culturale e storico, la mostra ha avuto un'importante valenza sociale: grazie alla Fondazione Danelli, alcuni ragazzi con autismo sono stati preparati per svolgere visite guidate, offrendo loro un'occasione unica di crescita, presenti all'inaugurazione hanno accompagnato i visitatori illustrando le opere spiegandone i contenuti, la loro originalità e provenienza. In occasione dell'apertura della mostra è stato inoltre inaugurato uno spazio di ristorazione all'interno della Fondazione Cosway, che ha visto coinvolti come operatori alcuni dei giovani seguiti dalla Fondazione Danelli, insieme agli allievi del Cfp Fondazione Clerici di Lodi. Cogliamo nuovamente l'occasione per ringraziare la Fondazione per il gradito invito, siamo rimaste colpite non solo dalla bellezza di quanto esposto ma anche dalla straordinaria cura nell'organizzazione della mostra. Un elogio ai curatori. La mostra ha chiuso i battenti il 17 maggio 2026, la presentazione e l'esposizione, come anzidetto, sono state degne di nota!



Articolo a cura di:

SILVANA MALUSARDI
MONICA ZUCHELLI



CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**DATI COLLEGIO (compilazione obbligatoria)****N° Iscrizione Albo****Collegio di:****DATI GENERALI (compilazione obbligatoria)**

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Comune (o stato estero) di nascita:

Prov:

Sesso:

Partita I.V.A.:

il:

Titolo abilitante alla libera professione (segnare con una "X")

☐ Diploma Geometra☐ Laurea Triennale in:☐ Laurea specialistica in:☐ Iscritto ad altro albo:

Albo:

Anno:

Anno:

Anno:

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):L'indirizzo P.E.C. Verrà successivamente comunicato ad infocamere per la pubblicazione sul sito www.infopec.it (Decreto del 19/3/13 pubblicato in G.U. N° 83 del 09/04/12)**ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 n. 137)****N° POLIZZA:****COMPAGNIA ASSICURATIVA:****DATA SCADENZA POLIZZA:****RESIDENZA**

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Prov:

STUDIO

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Prov:

RECAPITI AGGIUNTIVI**Telefono Cellulare:**

Il numero di cellulare, previo consenso, potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici (segnare con una "X")

☐ Acconsento☐ Non Acconsento**Indirizzo E-mail:**

L'indirizzo e-mail, previo consenso, potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici (segnare con una "X")

☐ Acconsento☐ Non Acconsento**Sito Internet:****PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA UTILIZZARE L'INDIRIZZO (segnare con una "X")**☐ STUDIO☐ RESIDENZA

CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI				
EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI DI LEGGE CONSEGUITE CON SPECIFICO CORSO				
PREVENZIONE INCENDI – LEGGE 818/84 s.m.i.				
Codice:		Data delibera:		
SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (ex 494)				
Anno conseguimento:				
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (626)				
Anno conseguimento:				
CERTIFICAZIONE ENERGETICA				
N° iscrizione		Anno:		Regione (1):
(1) Segnalare la Regione di appartenenza dell'Ente Certificatore che ha rilasciato la certificazione				
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA				
Anno specializzazione:		Regione (2):		
(2) Segnalare la Regione che ha pubblicato gli elenchi secondo la Legge 447 del 1995 art. 2				
SPECIALIZZAZIONI VOLONTARIE, CONSEGUITE ATTRAVERSO CORSI DI FORMAZIONE O ESPERIENZE LAVORATIVE (segnare con una "X")				
☐	TECNICO SETTORE EDILIZIA (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI) TECNICO SETTORE			
☐	CONTABILITA' PUBBLICA E PRIVATA			
☐	TECNICO CATASTALE TECNICO			
☐	TOPOGRAFO TECNICO VALUTATORE			
☐	TECNICO IN AGRICOLTURA PERITO			
☐	ASSICURATIVO			
☐	CONSULENTE DEL GIUDICE (CTU/CTP)			
☐	AMMINISTRATORE CONDOMINIALE TECNICO ESPERTO			
☐	IN MATERIE AMBIENTALI			
☐	MEDIATORE/CONCILIATORE			
☐				
☐				
CERTIFICATORE/CONSULENTE:				
☐	AMBIENTE PAESAGGIO			
☐	ENERGIA ACUSTICA			
☐	RIFIUTI			
☐	FONTI ALTERNATIVE FORESTALI			
☐	TURISTICO-AMBIENTALI			
☐				
☐				
☐	ALTRO (SPECIFICARE)			
ALTRE ATTIVITA':				
☐	DIPENDENTE PUBBLICO PART TIME (legge 662/96)	Datore di lavoro:		
☐	DIPENDENTE PUBBLICO TEMPO PIENO	Datore di lavoro:		
☐	DIPENDENTE PRIVATO	Datore di lavoro:		
☐	IMPRENDITORE EDILE ARTIGIANO			
☐	COMMERCIANTE			
☐				
☐	ALTRO (SPECIFICARE)			
NOTE:				
Adempimento al decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti, saranno utilizzati soltanto dal Collegio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dai Collegi provinciali d'Italia e non verranno ceduti ad altri. Gli iscritti avranno in ogni momento il diritto di poter avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione e l'aggiornamento.				
Il Geom. _____				
N° iscrizione all'albo: _____ del Collegio di: _____				
garantisce che i dati personali che vengono forniti al COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LODI attraverso la compilazione di questa scheda sono corretti, veritieri e aggiornati.				

SCHEDA RACCOLTA DATI Società Tra Professionisti (Sez. speciale Albo)

DATI COLLEGIO

Collegio di:

DATI GENERALI

Ragione Sociale:

Codice Fiscale:

Partita I.V.A.:

Indirizzo PEC (Domicilio digitale):

Indirizzo E-mail:

Sito Internet:

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Indirizzo:

Località:

CAP:

Prov.:

Telefono:

Fax:

INDIRIZZO ALTRA SEDE

Indirizzo:

Località:

CAP:

Prov.:

Telefono:

Fax:

LEGALE RAPPRESENTANTE

N°Iscrizione Albo (se iscritto):

Collegio/Ordine Prov. di (se iscritto):

Albo professionale (se iscr.):

Titolo professionale:

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Comune (o Stato Estero) di nascita:

Prov.:

Sesso:

Partita I.V.A.:

il:

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:

COMPAGNIA ASSICURATIVA:

DATA SCADENZA POLIZZA:

Indirizzo PEC (Domicilio digitale):

NOTE:

ANAGRAFICA SOCI

N°Iscrizione Albo (se iscritto):

Collegio/Ordine Prov. di (se iscritto):

Albo professionale (se iscr.):

Titolo professionale:

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Comune (o Stato Estero) di nascita:

Prov.:

Sesso:

Partita I.V.A.:

il:

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:

COMPAGNIA ASSICURATIVA:

DATA SCADENZA POLIZZA:

Indirizzo PEC (Domicilio digitale):

NOTE:

SCHEDA RACCOLTA DATI Società Tra Professionisti (Sez. speciale Albo)

N°Iscrizione Albo (se iscritto)			Collegio/Ordine Prov. di (se iscritto):		
Albo professionale (se iscr.):					
Titolo professionale:					
Cognome:					
Nome:					
Codice Fiscale:				Sesso:	
Comune (o Stato Estero) di nascita:		Prov.:		Partita I.V.A.:	
				il:	

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:			
COMPAGNIA ASSICURATIVA:			
DATA SCADENZA POLIZZA:			
Indirizzo PEC (Domicilio digitale):			

NOTE:

N°Iscrizione Albo (se iscritto)			Collegio/Ordine Prov. di (se iscritto):		
Albo professionale (se iscr.):					
Titolo professionale:					
Cognome:					
Nome:					
Codice Fiscale:				Sesso:	
Comune (o Stato Estero) di nascita:		Prov.:		Partita I.V.A.:	
				il:	

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:			
COMPAGNIA ASSICURATIVA:			
DATA SCADENZA POLIZZA:			
Indirizzo PEC (Domicilio digitale):			

NOTE:

N°Iscrizione Albo (se iscritto)			Collegio/Ordine Prov. di (se iscritto):		
Albo professionale (se iscr.):					
Titolo professionale:					
Cognome:					
Nome:					
Codice Fiscale:				Sesso:	
Comune (o Stato Estero) di nascita:		Prov.:		Partita I.V.A.:	
				il:	

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:			
COMPAGNIA ASSICURATIVA:			
DATA SCADENZA POLIZZA:			
Indirizzo PEC (Domicilio digitale):			

NOTE:

Adempimento al Regolamento (UE) 2016/679: Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti, saranno utilizzati, oltre che dal Collegio geometri e geometri laureati della Provincia di Brescia, soltanto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Gli iscritti avranno in ogni momento il diritto di poter avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione e l'aggiornamento.